

Banca Popolare di Ancona SpA

*

Coommerfidi Lazio Soc. Coop. per Azioni

*

Convenzione

«Antiusura»

2005

Con la seguente scrittura privata da valere nel miglior modo di ragione e di legge

tra

la Banca Popolare di Ancona SpA, con sede legale in Ancona, Corso Stamira 14, iscritta al n.112 del Registro delle Imprese di Ancona, codice fiscale n.00078240421, che di seguito per brevità sarà chiamata "Banca", in persona del Direttore Generale Rag. Luciano Goffi, nato a Jesi il 6 maggio 1954,, .

e

la Commerfidi Lazio Soc. Coop. per Azioni, con sede Legale in Roma, Via Messina 19 e sede operativa in Frosinone, Via Mastruccia 12/14, partita iva 00302650601, rappresentata dal Presidente Vacca Bruno nato a Sant'Elia Fiumerapido il 29 novembre 1949 ed ivi residente in Vicolo Sant'Elia

premesso

- che per brevità le parti verranno di seguito rispettivamente denominate Banca e Cooperativa;
- che la presente scrittura privata costituisce una integrazione della convenzione generale sottoscritta in data odierna;
- che detta integrazione nasce dall'intento di contribuire alla prevenzione dei fenomeni di usura nella regione Lazio e specificatamente del comparto commercio e della piccola e media impresa;
- che il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha disposto l'istituzione di un Fondo Antiusura - per la prevenzione dei fenomeni connessi - accendendo un apposito conto presso la Filiale di Frosinone della Banca;
- che tale Fondo è stato costituito ai sensi dell'Art.15 della Legge 7.03.1996 n.108 ed ha le seguenti caratteristiche:
 - * è separato dagli altri Fondi Rischi utilizzati per le normali operazioni di garanzia;
 - * sul Fondo Antiusura possono essere concesse garanzie su affidamenti e prestiti per un importo non superiore a 15 volte la consistenza del Fondo;
 - * che, esaurite le disponibilità, il Fondo potrà essere incrementato con nuovi conferimenti; diversamente, l'attività sarà sospesa fino al ripristino delle disponibilità conseguenti agli ammortamenti dei prestiti in essere;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:


Banca Popolare di Ancona S.p.A.

Art. 1

Per quanto riguarda l'importo massimo delle varie linee di credito concedibili ad ogni impresa, la durata della "facilitazione", le rate ed il tasso, si rimanda alla Convenzione vigente con la differenza che la garanzia prestata dalla Cooperativa dovrà essere compresa tra il 50% e l'80% del finanziamento concesso compresi capitale ed interessi.

Inoltre, per ogni garanzia prestata sul Fondo Speciale Antiusura, la Cooperativa è tenuta ad impegnarsi a rilasciare una garanzia sul proprio Fondo Rischi ordinario non inferiore al 5% e non superiore al 20%.

I prestiti possono beneficiare delle agevolazioni qualora sussistano le condizioni previste dalle leggi o dai provvedimenti che le hanno istituite; tali agevolazioni saranno espressamente indicate nel modulo di domanda e nel testo di rilascio di garanzia collettiva.

Art. 2

L'ammissione delle domande di garanzia è subordinata all'esistenza dei seguenti requisiti previsti dall'Art.15 della Legge n.108/96 e dal Regolamento Attuativo del Ministero del Tesoro:

- il primo è in relazione alle situazioni di bisogno del richiedente e all'esistenza di ragioni etiche e morali che giustificano l'atto di solidarietà. Rientrano in questi casi gli imprenditori colpiti da infortuni, da malattie, da calamità, da crisi di settore e di area, da insolvenze di clienti. Rientrano pure i giovani e le donne, i disoccupati e tutti coloro che in una situazione di mobilità o di cassa integrazione decidono di iniziare un'attività imprenditoriale pur non disponendo dei necessari capitali.

Il secondo requisito fa dipendere la concessione della garanzia per i "prestiti antiusura" dall'esistenza di una precedente delibera di rilascio di garanzia da parte degli Organi Deliberanti della Cooperativa sui Fondi ordinari il cui prestito non è stato concesso dalle Banche per insufficienti garanzie.

E' compito precipuo della Cooperativa accertare l'esistenza di entrambi i requisiti all'atto della presentazione delle richieste di affidamento o finanziamento.

Art. 3

In caso di inadempienza e/o insolvenza da parte dell'impresa, la Banca agirà in relazione a quanto previsto dagli specifici Articoli della richiamata Convenzione vigente.

La richiesta di rimborso delle insolvenze dovrà essere inviata alla Cooperativa la quale, entro il termine di 15 giorni, provvederà ad accreditare alla Banca l'importo dovuto.

Banca Popolare di Ancona S.p.A.


Nel caso di inadempienze da parte della Cooperativa nei termini previsti, la Banca avrà diritto a prelevare l'importo del rischio assunto dalla Cooperativa dai Fondi a garanzia, senza altra formalità, nelle percentuali concordate prima dell'erogazione del finanziamento.

Art. 4

Per quanto altro possa occorrere ai fini della applicazione della presente scrittura si farà esplicito riferimento alla citata Convenzione di cui l'attuale costituisce piena integrazione a tutti gli effetti di legge.

Jesi, 11 maggio 2005

Banca Popolare di Ancona SpA



Commerfidi Lazio
Soc. Coop. per Azioni

